

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della <i>Besana Group</i>	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	239
5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS	228
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	240
5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane	229
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	242

RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (<i>Discussione e rinvio</i>)	229
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal Governo)</i>	244
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	230
7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	230

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Esame e rinvio</i>)	232
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere non espresso</i>)	234
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	236
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	236
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	246
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	237

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	238
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.35.**5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della Besana Group.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV), nel rimarcare le pesanti condizioni vissute in questi periodi dai lavoratori italiani, si dichiara insoddisfatto – più che della risposta odierna – dell'orientamento complessivo del Governo sulla materia del lavoro, paventando il rischio che i provvedimenti di riforma di recente assunti sul tema dei licenziamenti – come quello di revisione dell'articolo 18 dello « Statuto dei lavoratori », in corso di esame presso il Senato – finiscano per legittimare casi di violazione dei diritti dei lavoratori ad opera dei datori di lavoro, come quelli descritti nell'interrogazione in titolo, che giudica sintomatici della difficile situazione attuale. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo, piuttosto che smantellare l'impianto normativo posto a tutela dei diritti dei lavoratori, rifletta con attenzione e si preoccupi di svolgere un'azione più efficace a garanzia della parte più debole del rapporto di lavoro, prevenendo intollerabili comportamenti di prevaricazione che possano verificarsi nei luoghi di lavoro.

5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa sembra non individuare soluzioni concrete alla problematica descritta nell'interrogazione in titolo. Evidenzia, infatti, che i recenti provvedimenti assunti dall'Esecutivo in materia di ricongiunzioni onerose rischiano di incidere negativamente sulle prestazioni pensionistiche di soggetti iscritti presso due fondi diversi – per lo più individui in condizioni economiche disagiate – i quali, pur avendo alle spalle una lunga esperienza contributiva, vengono chiamati ingiustamente al versamento di ulteriori somme di denaro. Fatto notare che richiedere un onere aggiuntivo per la ricongiunzione contributiva sarebbe teoricamente comprensibile in caso di passaggio da una forma di lavoro ad un'altra (da autonoma a dipendente o viceversa), ma appare del tutto ingiustificato per lavoratori dipendenti iscritti a più fondi pensionistici, auspica che l'annunciato tavolo di confronto tra Governo e parti sociali possa condurre ad una soluzione della questione, in mancanza della quale, a suo avviso, potrebbe esservi un grave peggioramento delle condizioni dei lavoratori, con conseguente aggravamento di situazioni di precariato e lavoro nero.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – a causa di un improrogabile impegno di natura istituzionale – il deputato Santori, presentatore del successivo atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, giungerà in Commissione con un lieve

ritardo: per tale motivo, avverte che la seduta per lo svolgimento di interrogazioni sarà sospesa e riprenderà al termine della seduta dedicata alla discussione di risoluzioni.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.20.

5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo SANTORI (Misto) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, invitando l'Esecutivo a monitorare con maggiore attenzione taluni deprecabili fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, che ritiene siano ancor più gravi qualora si verificano — come nel caso di specie — nell'ambito dell'attività di società a partecipazione pubblica sottoposte alla vigilanza ministeriale. Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo intraprenda le iniziative più opportune per evitare il ripetersi di episodi analoghi, garantendo adeguata tutela ai lavoratori interessati.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.50.

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, premesso che nella seduta odierna avrà luogo solo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, fa presente di avere predisposto il presente atto di indirizzo a seguito di una serie di contestazioni di natura formale degli ispettori dell'INPS nei confronti di diverse imprese agricole della provincia di Agrigento, responsabili esclusivamente di aver dato applicazione in tempi rapidi — in pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro — a un contratto provinciale di riallineamento, che è stato, tuttavia, superato da un successivo accordo di rimodulazione, reso necessario dalle oggettive difficoltà economiche di adeguazione salariale incontrate dalle imprese.

Rileva, quindi, che le aziende agricole, ingiustamente sanzionate a seguito dei predetti accertamenti, hanno preferito — nelle more del rinnovo contrattuale provinciale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento precedentemente stipulato) — assicurare comunque ai lavoratori (peraltro assunti a tempo determinato), sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale « piena », a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno « congelato » il trattamento retributivo in attesa degli sviluppi della negoziazione tra le parti. Fa notare, peraltro, che gli ispettori dell'INPS, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, hanno addirittura dichiarato le aziende decadute dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche.

Avverte, dunque, che la risoluzione in discussione intende promuovere un'iniziativa del Governo, anche nei riguardi dei competenti enti previdenziali, in vista dell'individuazione di una soluzione adeguata alla problematica in oggetto. Per tali ragioni, in attesa di valutare le considerazioni che lo stesso Governo riterrà di svolgere nella seduta odierna, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti, nell'ottica di addivenire ad un testo condiviso, che possa affrontare con serietà tutte le questioni aperte.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica che, a seguito dei primi accertamenti svolti dal Governo, è stata prodotta una documentazione concernente l'argomento di cui alla risoluzione in discussione, che consegna alla Commissione (*vedi allegato 4*). In proposito, nel fare rinvio a detta documentazione, intende fare presente che l'Avvocatura regionale dell'INPS ha espresso un parere negativo sulla clausola oggetto dell'atto di indirizzo in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene utile che la Commissione approfondisca la documentazione testé consegnata dal rappresentante del Governo, anche al fine di verificare le più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione, invitando la Commissione a valutare la possibilità di porla in votazione nella seduta odierna.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente di non disporre di elementi aggiuntivi rispetto a quelli forniti alla Commissione dal viceministro Martone, nella seduta del 13 marzo scorso.

Cesare DAMIANO (PD) ravvisa l'opportunità di rinviare la votazione della risoluzione in titolo alla prossima settimana, per svolgere i necessari approfondimenti.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime perplessità in ordine al fatto di procedere nella seduta odierna alla votazione della risoluzione in discussione, in considerazione della delicatezza dell'argomento che ne costituisce l'oggetto.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur ribadendo l'esigenza di compiere un atto di indirizzo politico che, in realtà, non intende far altro che invocare il rispetto della normativa vigente in materia, prende atto degli orientamenti emersi e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(*Seguito della discussione e approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, al termine della precedente seduta, si è convenuto di richiedere al rappresentante del Governo ulteriori elementi di chiarimento rispetto alla risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rileva che, in termini generali, va considerato che la questione di cui alla risoluzione in titolo è già stata oggetto di discussione in Assemblea, in occasione della risposta ad una interrogazione a risposta immediata, nel corso della quale il Ministro Fornero ha avuto modo di

chiarire i seguenti punti: la comunicazione nella quale si richiede la restituzione di somme, pure indebitamente percepite, non può essere affidata a moduli impersonali, freddi e, magari, di difficile comprensione per il cittadino; la comunicazione dovrà essere, pertanto, più amichevole, più trasparente e anche più semplice; l'INPS, tuttavia, non può sottrarsi all'obbligo di richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite, in quanto si tratta di un adempimento dovuto; oltre alla già prevista rateizzazione, potrebbe essere valutata la possibilità di un intervento più ampio – che non riguarda solo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per accorciare i tempi della prescrizione, in modo che non si vada troppo in là nel tempo con la richiesta di somme percepite; in ogni caso, bisogna ridurre la distanza tra l'amministrazione e il cittadino.

Con specifico riferimento alla risoluzione in discussione, peraltro, ritiene opportuno evidenziare la disponibilità dimostrata dal Governo che, nel corso della precedente seduta, ha avuto modo di indicare la reale consistenza della platea dei soggetti destinatari delle richieste di ripetizione di indebito, fornendo, pertanto, risposta al primo impegno richiesto al Governo. Per quanto concerne, poi, gli ulteriori impegni formulati dai proponenti, auspica che per essi possa valere l'impegno già assunto dal Ministro in Assemblea, affinché nelle ipotesi richiamate dai proponenti la Pubblica Amministrazione possa efficacemente e concretamente impegnarsi per ridurre la istanza con i cittadini, anche attraverso forme di comunicazione più semplice e ravvicinata.

Lino DUILIO (PD) si dichiara esterrefatto dall'intervento del rappresentante del Governo, ritenendolo quasi offensivo, se rapportato alle dimensioni del problema che si intende affrontare attraverso la risoluzione in oggetto. A questo proposito, fa presente come il cittadino si veda recapitare una lettera, che definisce « infame », con la quale viene richiesta una cifra ingente, spesso diversa dal dovuto, senza che siano nemmeno indicati il re-

sponsabile del procedimento o la possibilità di ottenere una rateizzazione del pagamento. Invita, quindi, il sottosegretario ad esaminare tutti i circa 197.000 casi di persone che sono state colpite da una lettera siffatta, per comprendere la « violenza » della procedura adottata dall'INPS, che ha addirittura portato anche a un caso di suicidio.

Per le ragioni addotte, fa presente che il suo gruppo non è disponibile ad accedere all'ipotesi di una riformulazione della risoluzione in discussione e insiste, pertanto, per la sua votazione.

Giovanni PALADINI (IdV) stigmatizza i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, considerandoli inadeguati rispetto all'entità della problematica evidenziata. Fa notare come la risoluzione in oggetto sia condivisa da tutti i gruppi, ciò che dovrebbe far riflettere l'Esecutivo circa il proprio operato. Richiama, quindi, la gravità del comportamento dell'INPS, attraverso l'invio di lettere contenenti richieste di ripetizione di indebito per somme erroneamente corrisposte, senza che venga attivato alcun confronto con gli interessati.

Per le motivazioni esposte, dichiara di avere sottoscritto con convinzione la risoluzione in discussione, per la quale voterà a favore.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel preannunciare l'intenzione di sottoscrivere personalmente la risoluzione in discussione, prende atto che anche altri componenti della Commissione vogliono apporre la propria firma a tale atto di sindacato ispettivo: invita, pertanto, i deputati interessati a sottoscrivere il documento, prima che esso venga posto in votazione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare come il modello dell'INPS non sia isolato, dal momento che anche Equitalia si comporta nello stesso modo, arrivando al punto di procedere al pignoramento di immobili nei confronti di un soggetto verso

il quale essa stessa aveva commesso un errore di calcolo. Ritiene che, di fronte a simili episodi, ci dovrebbe essere una netta presa di posizione da parte del Governo, mentre il sottosegretario oggi si è limitato a presentarsi di fronte alla Commissione con poche righe, probabilmente scritte dagli uffici.

Giulio SANTAGATA (PD), pur condividendo nel merito le considerazioni svolte dai deputati intervenuti nel dibattito, invita tuttavia a valutare con attenzione le forme e i modi utilizzati. A questo proposito, fa notare come la contrapposizione con il Governo sia assolutamente improduttiva, non potendosi seriamente pensare che le cose funzionino nel senso che il Parlamento pone i problemi e il Governo prontamente li risolve.

Cesare DAMIANO (PD) colloca la risoluzione in discussione nel contesto del crescente allarme sociale presente nel Paese, imputabile all'applicazione di un « rigorismo cieco », che spesso porta al compimento di atti che definisce « socialmente crudeli ». Ritiene, pertanto, che si sia superato il livello di guardia e che, dunque, vada dato un segnale parlamentare per avviare le riflessioni nella giusta direzione.

Angelo SANTORI (MISTO) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in assenza di ulteriori elementi di novità da parte del Governo e preso atto della volontà unanime espressa dai gruppi – la risoluzione in titolo sarà ora posta in votazione nella sua formulazione originaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Atto n. 465.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione; infatti, lo stesso Presidente della Camera ha ritenuto di procedere all'assegnazione, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, richiamando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare piena attuazione alla direttiva 2009/38/CE, del 6 maggio 2009, concernente l'istituzione di un comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Rileva che il provvedimento sostituisce, quindi, la precedente direttiva 94/

45/CE, recepita dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 19 (salvo quanto disposto dall'articolo 15, per quanto attiene agli accordi di costituzione del CAE o della procedura alternativa in vigore). Osserva che la direttiva in questione mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese e procede alla rifusione della precedente direttiva 94/45/CE, dato l'aggiornamento della pregressa normativa comunitaria in materia, al fine di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei CAE, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, nonché di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.

Sottolinea che il provvedimento in esame, composto di 20 articoli, sulla base di quanto disposto dalla citata direttiva, apporta sostanziali modifiche rispetto al richiamato decreto legislativo n. 74 del 2002, che aveva attuato la precedente normativa comunitaria: in particolare, si disciplinano le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori, al fine di consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese; si definisce l'ambito di applicazione delle procedure limitandolo alle questioni transnazionali; si introducono sostanziali modifiche sulla nozione di impresa controllante; si individuano i soggetti responsabili ad ottenere e trasmettere l'applicazione delle disposizioni in esame alle parti interessate; si interviene in materia di delegazione speciale di negoziazione e di composizione del CAE, disciplinando il contenuto dell'accordo per l'istituzione del CAE o della procedura alternativa. Inoltre, fa notare che si prevedono obblighi informativi a carico dei membri del CAE, si disciplinano i rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali, si dettano disposizioni a garanzia della continuità dei CAE e del loro adeguamento e a salva-

guardia degli accordi in vigore che prevedano l'istituzione di un CAE o della procedura alternativa. Osserva che si prevedono, infine, norme in materia di prescrizioni accessorie (ossia le prescrizioni che regolano il CAE, qualora non venga sottoscritto l'accordo) e di conciliazione preventiva, salvaguardandosi altresì le disposizioni del diritto e della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e stabilendosi una clausola di non regresso rispetto alla situazione esistente, per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito disciplinato dal provvedimento stesso.

Si riserva, in conclusione, di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per poter verificare l'opportunità di eventuali riflessioni sul testo, anche in attesa del previsto parere della Conferenza Stato-regioni, che non è stato ancora espresso.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il dibattito sul provvedimento in titolo proseguirà nella prossima settimana, atteso che non è ancora stato espresso il parere della Conferenza Stato-regioni e che, in ogni caso, la seduta della Commissione, già fissata per la giornata di domani, non avrà luogo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere non espresso).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, osserva che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 2012, già approvato, con modificazioni, dal Senato, si è reso sostanzialmente necessario per completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni »). In particolare, fa presente che l'articolo 27-*bis* del citato decreto-legge n. 1 del 2012, come inserito dalla legge di conversione, sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Rileva che con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo unico del decreto-legge in esame – sottoposte a modifica da parte del Senato – si intende ora limitare la nullità *ex lege* alle sole clausole (del medesimo tipo) che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, pur salvaguardandosi (in base al comma 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato) le famiglie consumatrici titolari di conto corrente nel caso di sconfinamenti di limitato importo e di breve durata. Sulla base delle modifiche apportate al Senato, inoltre, segnala che con le ulteriori disposizioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b*), si viene anche incontro all'esigenza avvertita nel

tessuto produttivo, e in particolare da parte delle piccole e medie imprese e di quelle giovanili e femminili, di rendere più efficienti le procedure di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche, prevedendo l'istituzione di un ufficio pubblico, tecnicamente qualificato – un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela – al quale demandare una verifica non invasiva su questa fondamentale attività bancaria.

Fa presente, infine, che il testo originario del decreto-legge prevedeva, nell'articolo unico, disposizioni integrative del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui si intendevano chiarire gli effetti previdenziali della disposizione di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, di quel decreto (concernente i limiti massimi dei trattamenti economici relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali), per quanto concerne la determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo. Rileva che al comma 2 dell'articolo unico si confermava, infatti, che le disposizioni sopra richiamate si sarebbero applicate, sul piano previdenziale e contributivo, per tutti coloro che – avendo maturato il diritto al pensionamento, senza essere titolari di altri trattamenti pensionistici e percependo un trattamento economico superiore al limite indicato – avessero continuato a svolgere fino al pensionamento le stesse funzioni che già stessero svolgendo alla predetta data. Osserva, tuttavia, che tali norme previdenziali, di assoluta delicatezza per la XI Commissione, sono state espunte dal testo trasmesso dal Senato, a seguito dell'approvazione di un specifico emendamento durante l'esame in Assemblea: in questo modo, si è ristretto in maniera significativa l'ambito materiale di competenza della Commissione.

Considerato, pertanto, che il testo trasmesso dal Senato, nella sua attuale formulazione, non contiene norme di diretto

interesse della XI Commissione, ritiene che si possa formulare una proposta di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Cesare DAMIANO (PD) prende atto della proposta, formulata dal relatore, di esprimere un nulla osta al seguito dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, dal momento che, come è stato messo in luce nella relazione introduttiva, è stata espunta dal testo l'unica parte di competenza della XI Commissione. Fa, altresì, presente che un'altra questione importante trattata nel decreto-legge in esame attiene alle commissioni bancarie, che tuttavia non rientra nella sfera di interesse della Commissione stessa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) rileva come il decreto-legge in oggetto vada nella direzione opposta a quella, pur apparentemente perseguita, di eliminare le commissioni bancarie. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento fatto ad uso e consumo delle banche, alle quali non viene chiesto, come contropartita, di offrire condizioni migliori per l'erogazione del credito alle imprese ed ai privati. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione debba esprimere un parere contrario, anziché dare un generico nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Luigi MURO (FLPTP) ritiene preferibile parlare di « non luogo a provvedere » sul disegno di legge in esame, piuttosto che di nulla osta, che sembrerebbe sottendere un parere favorevole da parte della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che, dal punto di vista regolamentare, non esiste la possibilità di deliberare il « non luogo a provvedere »; pertanto, residuano due soluzioni alternative: il nulla osta, attraverso il quale la Commis-

sione riconosce che non ci sono materie di propria competenza nel decreto-legge in esame, a seguito delle modificazioni apportate dal Senato, ovvero la decisione di non esprimere alcun parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ribadisce che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario.

Antonino FOTI (PDL), *relatore*, ritiene che, essendo palesemente venuta meno l'unica materia di competenza della Commissione, essa possa decidere di non esprimere alcun parere.

Cesare DAMIANO (PD), pur concordando con la soluzione ipotizzata dal relatore, si domanda se vi siano metodi corretti, sotto il profilo regolamentare, per esternare le obiezioni che sono emerse nel corso del dibattito, per le parti che non risultino di competenza della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, premesso che – sulle parti del provvedimento che non rientrano nella competenza della XI Commissione – ciascun deputato potrà svolgere le proprie considerazioni presso la Commissione di merito o in Assemblea, invita a valutare anche i rischi connessi alla possibile espressione di un parere contrario, che potrebbe far insorgere il dubbio che la contrarietà della Commissione sia, in realtà, legata proprio alla soppressione della norma contenuta nel testo originario del decreto-legge n. 29.

Atteso, pertanto, che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, non contiene norme di competenza della XI Commissione, propone che – facendo seguito a quanto già prospettato dal relatore – la stessa Commissione non proceda all'espressione del parere sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte conseguentemente che la presidenza comunicherà alla Commissione di merito che la XI Commissione non esprimerà il proprio parere sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un orientamento sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, facendo notare che è in corso, presso il Ministero, un'analisi approfondita dell'impatto che tali misure potrebbero determinare sull'organizzazione complessiva degli enti previdenziali, in esito alla quale si riserva di fornire ulteriori delucidazioni di merito.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, dichiaratosi confortato dall'orientamento positivo del rappresentante del Governo, ritiene che vi siano le condizioni per procedere lungo l'*iter* di esame del provvedimento, anche attraverso la sollecita fissazione di

un termine per la presentazione di emendamenti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento possano essere adeguatamente valutate in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce di talune richieste di audizione provenienti da associazioni rappresentative delle categorie interessate.

Angelo SANTORI (Misto) giudica inopportuno, in un momento storico di difficoltà drammatica per il settore dell'agricoltura come quello attuale, prevedere una complessiva revisione normativa del sistema contributivo e assistenziale dei lavoratori di tale comparto. Auspica, pertanto, un approfondimento delle tematiche in discussione, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni con le associazioni di rappresentanza delle categorie interessate, che potrebbero fornire utili elementi di conoscenza alla Commissione, in vista dell'elaborazione di scelte più ponderate e meditate.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ribadito che il possibile svolgimento di un ciclo di audizioni dei soggetti interessati potrà essere valutato in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 aprile 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti all'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 5*).

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1, facendo notare che esso è volto a correggere alcune date e talune questioni formali, anche alla luce delle recenti novità legislative intervenute nel campo dell'organizzazione degli istituti previdenziali. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti presentati, atteso che il testo in esame già prevede soluzioni di compromesso, che appaiono adeguate a fornire ampie garanzie ai lavoratori in questione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Borghesi 1.2 e 1.3, Paladini 1.4 e Aniello Formisano 1.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, pertanto, che l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 luglio 2011 la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, convenendo – anche in ragione dell'esigenza di acquisire possibili valutazioni in merito agli aspetti di natura finanziaria – di non procedere alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, in modo da poterlo inviare immediatamente alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere. Comunica, quindi, che sul provvedimento sono stati tempestivamente acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e della I Commissione (Affari costituzionali), mentre la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 7 settembre 2011, ha richiesto al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009: da quella data, tuttavia, la V Commissione non ha ancora espresso il parere di competenza. Per tale ragione, avverte che la presidenza tornerà a richiedere alla V Commissione l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur condividendo l'esigenza di tornare a sollecitare l'espressione del parere da parte della V Commissione, ritiene opportuno valutare anche l'ipotesi di tornare alla sede del Comitato ristretto, al fine di modificare il testo in esame tenendo conto delle recenti novità legislative introdotte dal Governo in materia previdenziale, tra cui cita, in particolare, l'eliminazione del limite contributivo di 3 anni per l'ammissibilità della totalizzazione. Ritiene, altresì, che in quella sede possa essere utile svolgere un'approfondita riflessione sul tema della tutela previdenziale dei liberi professionisti, anche alla luce delle linee di indirizzo preannunciate dal Governo in materia di riforma delle casse privatizzate. Giudica, in ogni caso, essenziale proseguire spedi-

tamente lungo l'*iter* di esame del provvedimento, in vista dell'elaborazione di un intervento normativo che potrebbe offrire una soluzione adeguata soprattutto alla problematica delle ricongiunzioni onerose.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che sarà cura della presidenza tornare a richiedere alla V Commissione l'espressione del prescritto parere, fermo restando che, qualora tale parere non dovesse essere espresso in un termine ragionevole, la Commissione potrà valutare l'ipotesi di tornare alla sede del Comitato ristretto, in vista di un miglioramento complessivo del testo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 maggio 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della Besana Group.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Barbato – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'installazione, presso lo stabilimento di San Gennaro Vesuviano della società Besana Group, di alcune telecamere e sulla conseguente presunta violazione dei diritti sindacali e della *privacy* dei lavoratori.

Come è noto, la materia della videosorveglianza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'articolo 4, commi 1 e 2, dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).

La citata norma prevede che l'installazione di videocamere possa essere effettuata soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro; l'eventuale assenso dei lavoratori alla installazione non assume dunque, per le ragioni innanzi esposte, alcuna rilevanza.

Per quanto concerne il profilo della tutela della *privacy*, si fa presente che il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due rilevanti provvedimenti generali sulla videosorveglianza con i quali sono state previste specifiche disposizioni in ordine all'utilizzo di telecamere, anche fittizie, ed alla loro collocazione in luoghi riservati ai lavoratori nonché sui limiti di utilizzo di tali sistemi di controllo.

Per quanto riguarda lo specifico caso della società Besana, i competenti uffici del Ministero del lavoro hanno comunicato che, lo scorso 26 settembre, è stata effet-

tuata una visita ispettiva a seguito di una richiesta di intervento per illegittimo uso di un impianto di videosorveglianza presso l'unità operativa di S. Gennaro Vesuviano.

Dagli accertamenti compiuti è effettivamente emersa l'utilizzazione, in violazione del citato articolo 4, di un impianto di videosorveglianza; alla luce di ciò è stata impartita dagli ispettori una prescrizione mirante alla neutralizzazione del predetto impianto cui la società ha ottemperato ed è stata ammessa al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Si informa, inoltre, che delle predette violazioni è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Nola, con informativa della Direzione territoriale del lavoro di Napoli del 4 novembre scorso.

Successivamente, in data 4 ottobre, la società in questione ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali un verbale di accordo per l'utilizzazione dell'impianto di videosorveglianza per la tutela del patrimonio aziendale.

Con riguardo, infine, alla asserita attuazione di comportamenti antisindacali, si rammenta che lo Statuto dei lavoratori delinea un'efficace tutela agli articoli 8, 15 e 28.

Nello specifico, l'articolo 28 prevede una particolare procedura di urgenza volta a consentire all'organo giurisdizionale di intervenire tempestivamente al fine di sanzionare eventuali casi di discriminazione sindacale, durante il rapporto di lavoro ed anche nella fase preassuntiva.

ALLEGATO 2

5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'Onorevole Schirru sollecita il Governo a considerare la possibilità di modificare l'articolo 12, comma 7-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

Il precedente Governo, con le modifiche normative innanzi citate, aveva ritenuto che l'introduzione di un onere di ricongiunzione rispondesse a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cosiddette « Gestioni sostitutive ed esclusive » (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Risultavano, pertanto, già essere a titolo oneroso, invece, tutte le ricongiunzioni dalle « Gestioni Speciali » (ossia dalle « altre » gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle « Gestioni sostitutive ed esclusive ». Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista della coerenza complessiva del sistema, nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per

una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del FPLD.

In proposito, vorrei sottolineare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale recentemente introdotta (di cui all'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto « salva Italia ») ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituito alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Tale metodo garantisce infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.

Da ultimo occorre considerare che l'onerosità della ricongiunzione appare corretta e razionale sotto il profilo attuariale, come dimostrano le stime fornite dall'INPS in proposito, secondo le quali, l'eventuale reintroduzione del principio di

gratuità della ricongiunzione, determinerebbe impegni finanziari insostenibili e troppo gravosi, pari a 378 milioni di euro per l'anno corrente, che aumenterebbero in misura costantemente crescente.

Il Governo ritiene, per quanto detto, che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasta con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto cosiddetto

salva Italia, e con i principi di giustizia intergenerazionale che l'hanno ispirato.

Faccio tuttavia presente che il Governo e il Ministro del lavoro in particolare mantengono alta l'attenzione sul tema della ricongiunzione che dovrebbe essere incluso tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'incontro che il Ministro Fornero avrà con CGIL, CISL, UIL e UGL proprio oggi alle 17.

ALLEGATO 3

5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Santori – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione su presunte irregolarità riscontrate in relazione alle cooperative operanti per *SDA Express Courier* (SDA spa), società facente parte del gruppo Poste Italiane spa, divenuta nel tempo *partner* unico per la gestione distributiva, logistica e per la vendita a distanza.

La predetta Società – che, allo stato, conta, su tutto il territorio nazionale, circa 1400 dipendenti e 87 centri operativi – avrebbe utilizzato, in qualità di addetti alla distribuzione, lavoratori in nero facenti capo – come dipendenti o soci lavoratori – a cooperative spesso fittizie o comunque caratterizzate da brevi periodi di inattività.

Per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali faccio presente quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare, in via generale, che la prevenzione e repressione del lavoro sommerso costituisce uno dei principali settori di intervento dei competenti uffici territoriali dell'Amministrazione che rappresento.

Anche nella programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno in corso è stato ritenuto prioritario l'obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, un'efficace azione ispettiva volta a contrastare l'impiego di lavoratori in nero, in considerazione delle ripercussioni negative che tale fenomeno comporta in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ai profili retributivi, contributivi e fiscali.

In particolare, il « Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2012 » ha dedicato particolare attenzione agli accertamenti sulle forme di decentramento ed esternalizzazione dei processi produttivi e delle modalità attuative degli appalti, anche pubblici, con particolare riguardo ai « rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori e agli aspetti relativi alla responsabilità solidale, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale nei confronti del personale effettivamente impiegato nel singolo appalto nonché di individuare eventuali fenomeni di somministrazione irregolare, abusiva o fraudolenta, con particolare riferimento al settore della logistica, al facchinaggio ed ai servizi alla persona ».

Con specifico riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alle verifiche ispettive svolte – nell'ottobre 2011 – dal competente Ufficio Territoriale del Lavoro presso le sedi di Roma, faccio presente quanto segue.

Nel corso degli accertamenti effettuati presso due depositi della *SDA Express Courier spa* è stata accertata la presenza di 37 lavoratori in nero, facenti capo a società e cooperative che operano per conto della predetta SDA spa. In relazione a tali lavoratori, sono stati adottati quattro provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008) nei confronti di quattro datori di lavoro contrattualizzati da SDA per attività di movimentazione e trasporto merci.

Informo altresì che ulteriori verifiche ispettive sono tutt'ora in corso, con par-

ticolare riguardo alla corretta applicazione, sia di alcuni istituti contrattuali esenti da imposizione fiscale e contributiva, sia dei CCNL ai soci delle cooperative operanti per SDA spa e che allo stato non è possibile escludere un eventuale coinvolgimento della predetta Società nei rapporti con altri datori di lavoro regolati da contratti di appalto.

In ogni caso, la situazione evidenziata dall'interrogante costituirà oggetto di particolare attenzione anche nell'ambito della prossima programmazione dell'attività di vigilanza sull'intero territorio nazionale.

Per quanto attiene invece ai profili di competenza del Ministero dello sviluppo economico, faccio presente che il predetto dicastero ha acquisito da Poste Italiane spa le seguenti informazioni.

La società SDA spa attua – nei limiti dei poteri che la legge le attribuisce – tutti i controlli finalizzati alla verifica di eventuali evasioni contribuite ed assicurative

da parte dei suoi fornitori e – qualora accertati eventuali inadempimenti – interviene anche interrompendo i rapporti di collaborazione, qualora gli stessi non provvedano alla tempestiva regolarizzazione delle situazioni non conformi alla vigente normativa.

Da ultimo, con riferimento alle segnalazioni – citate nel presente atto parlamentare – presentate dal signor Francesco Carbone, con le quali si denunciavano alle autorità competenti presunte irregolarità in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, di lavoro irregolare e di evasione fiscale, Poste Italiane spa ha rappresentato che nessuno dei destinatari ha ritenuto finora opportuno di prendere in considerazione tali segnalazioni e ha pertanto assicurato che le situazioni evidenziate risultano in merito infondate anche alla luce degli accertamenti condotti in ambito aziendale.

ALLEGATO 4

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO**

La risoluzione in esame attiene alle ricadute contributive per alcuni operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento, dipendenti di Ditte che hanno applicato in modo difforme da quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro le disposizioni in materia di programmi di adeguamento contrattuali.

Il contratto provinciale di lavoro, rinnovato in data 23 marzo 2000 e con validità 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003, prevede, all'articolo 23, un programma di riallineamento, con una griglia di paghe contrattuali distinte per qualifica, che consente alle aziende di adeguare le paghe gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2000, fino a raggiungere, alla data del 31 dicembre 2003, il salario contrattuale di qualifica previsto dal contratto provinciale stesso.

In data 10 novembre 2003 le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del citato contratto, preso atto delle difficoltà delle aziende agricole della provincia di Agrigento ad adeguare le retribuzioni al salario contrattuale, hanno comunicato all'INPS di Agrigento di avere stabilito « di sospendere e/o congelare il programma di riallineamento in corso, come previsto dall'articolo 23 dello stesso contratto, in attesa del rilancio dell'economia agricola, facendo salvo il livello retributivo contrattuale raggiunto alla data del 31 ottobre 2003 e rinviando alla fase di contrattazione per il rinnovo del contratto la regolamentazione della materia ».

Secondo quanto appreso dall'INPS, tale comunicazione non risulta depositata presso l'Ufficio provinciale del lavoro di

Agrigento, organo deputato istituzionalmente alla vigilanza sull'esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione della legislazione in materia di lavoro e di previdenza sociale.

In data 1° dicembre 2004 è stato stipulato il contratto provinciale di lavoro con validità 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007, nel quale al secondo comma dell'articolo 17 (norme di trattamento economico) è previsto quanto segue: « Per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali, le parti stabiliscono di procedere – così come previsto dall'articolo 28 del CCNL – con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007. La retribuzione di riferimento non può essere inferiore alle paghe riferite alla tabella indicata per area e livello. Inoltre coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte ».

In data 26 ottobre 2005 le Organizzazioni firmatarie del contratto provinciale di lavoro hanno incontrato il Direttore della sede INPS di Agrigento e il Presidente del Comitato Provinciale per discutere di alcune problematiche riguardanti il settore agricolo e, in particolare, delle tabelle di adeguamento retributivo previste dal contratto collettivo provinciale del lavoro.

Con successiva nota del 13 dicembre 2005 le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto provinciale di lavoro

hanno comunicato alla sede INPS di Agrigento che le parti: «in riferimento al 2° comma dell'articolo 17 del contratto provinciale di lavoro sottoscritto in data 1° dicembre 2004, concordano che l'esatta interpretazione è la seguente: tutte le aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento già sottoscritto, tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del contratto provinciale di lavoro 2004-2007 ».

A seguito di accertamenti esperiti dagli ispettori di vigilanza dell'INPS nella provincia di Agrigento, è emerso un comportamento anomalo di alcune ditte che avevano applicato in maniera distorta, nei confronti degli operai agricoli propri dipendenti, la normativa prevista dal contratto di adeguamento salariale, con la conseguente perdita dei benefici contributivi.

Tali aziende, infatti, avendo usufruito dei programmi di riallineamento contributivo previsti dal contratto provinciale di lavoro 2000-2003, alla scadenza del periodo contrattuale avevano adeguato le paghe salariali al salario contrattuale di qualifica previsto dal suddetto contratto provinciale di lavoro.

Dopo la firma del contratto provinciale 2004-2007 e, precisamente, dal 1° gennaio 2005, avvalendosi del secondo comma del-

l'articolo 17 del contratto stesso, hanno cominciato ad erogare una paga di gran lunga inferiore a quella fino ad allora erogata da più di un anno (tutto l'anno 2004), contravvenendo, in tal modo, a quanto previsto dal suddetto articolo, laddove è precisato che «coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte ».

Agli addebiti e contestazioni mosse dagli ispettori con i verbali di accertamento le aziende hanno opposto la asserita interpretazione autentica del 13 dicembre 2005, presentata dalle Organizzazioni Sindacali alla sede INPS di Agrigento.

Pur ritenendo che la comunicazione del 13 dicembre 2005 non potesse produrre alcun effetto in quanto mai stata depositata presso il competente Ufficio provinciale del lavoro, l'INPS ha comunque sottoposto la questione all'Avvocatura regionale dell'Istituto, allo scopo di stabilire se la comunicazione in argomento avesse il carattere interpretativo dalle Organizzazioni firmatarie.

Il coordinatore legale regionale, in data 28 aprile 2011, ha espresso parere negativo, in quanto, «nel caso di specie, il contenuto della clausola in questione, mal si presta all'asserita funzione d'interpretazione autentica avendo valenza "spiccatamente" innovativa, per sé, contrastante con le fondamentali esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, essendo stata adottata, peraltro, in epoca in cui gli effetti della clausola "interpretata" si erano esauriti ».

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2012 con le seguenti: 1° settembre 2012.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2012 con le seguenti: 1° settembre 2012.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: l'ENPALS con le seguenti: l'INPS.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: concernenti l'ENPALS con le seguenti: relative agli iscritti all'INPS, « gestione ex ENPALS ».

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) con le seguenti: all'INPS, « gestione ex ENPALS ».

Conseguentemente, al comma 17, sopprimere le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS),.

Conseguentemente, al comma 19, sopprimere le parole: e l'ENPALS.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: L'ENPALS con le seguenti: L'INPS.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del « certificato di agibilità », rilasciato dall'INPS, « gestione ex ENPALS », da effettuarsi unicamente con la procedura online istituita presso il portale dell'INPS, « gestione ex ENPALS », il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l'impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell'INPS, anche al centro per l'impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel « certificato di agibilità » devono essere comunicate unicamente agli uffici dell'INPS, « gestione ex ENPALS », e reindirizzate automaticamente al centro per l'impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l'impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del « certificato di agibilità ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: bilancio triennale 2010-2012 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012, la misura dell'aliquota aggiuntiva di cui al primo periodo dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è pari, per i soli iscritti alla « gestione ex ENPALS » dell'INPS, a due punti percentuali sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 3, sostituire le parole: Per l'anno 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS con le seguenti: Nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici della « gestione ex ENPALS » dell'INPS.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 9, sostituire le parole: 120 contributi giornalieri con le seguenti: 60 contributi giornalieri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, il numero « 120 » è sostituito dal numero « 60 ».

1. 3. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 14, inserire la seguente lettera: d) il comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Al comma 21, dopo le parole: per lavoratori si intendono inserire le seguenti: i lavoratori subordinati e.

1. 5. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.